



Cassazione. Lo stato corrente delle conoscenze mediche non può essere messo in forse da mere ipotesi

Vaccino e autismo: non c'è «nesso»

Perito non contestabile tranne in caso di palese devianza dalla scienza

Saverio Fossati

La malattia che dipenda dalla vaccinazione va provata con elementi scientificamente validi «secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica». Il senso della sentenza 18358/2017 della **Corte di cassazione**, depositata ieri, è una conferma dell'indirizzo che la Corte ha già espresso ma che va letto come uno stop a ogni forma di **illazione pseudoscientifica**.

La Corte ha bocciato la richiesta avanzata dal tutore di un bambino autistico: si trattava di ottenere un **indennizzo** dal ministero della Salute e dalla Regione Campania (in base alla legge 210/92) perché veniva avanzata l'ipotesi che il bambino fosse affetto da encefalopatia immuno-mediata a insorgenza post vaccinale con sindrome autistica, proprio a causa della terapia vaccinale che aveva subito. Dopo una prima bocciatura in Tribunale, il perito nominato dalla Corte d'appello di Salerno aveva però concluso nella consulenza tecnica d'ufficio di trovarsi in presenza di una patologia di cui «non è tuttora ipotizzabile una correlazione con alcuna causa nota in termini statisticamente accettabili e probanti» e che «non sussistono ad

GLI EUROGIUDICI

Per la Corte di giustizia Ue un vaccino può essere ritenuto causa di malattie solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti

oggi studi epidemiologici definitivi». Perciò la Corte d'appello aveva respinto la richiesta del tutore. Alla fine la Cassazione ha sposato la tesi della Corte d'Appello e ha ritenuto che nel ricorso non vi fossero elementi decisivi per confutare tale soluzione e che la scienza medica citata dal ricorrente «non consente allo stato di ritenere superata la **soglia della mera possibilità teorica** della sussistenza di un nesso di causalità». Anzi, ha sottolineato che il giudice di merito non è tenuto a esporre le ragioni del suo convincimento «qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio». Il tutore del bambino si era rivolto in Cassazione proprio lamentando che il CtU avesse evidenziato che, allo stato delle ricerche scientifiche, non fosse possibile ipotizzare **alcuna correlazione** tra la malattia (encefalopatia spongiforme) con alcuna causa nota in termini statisticamente accettabili e probanti e

ventilando quindi come possibile anche l'ipotesi sostenuta.

Ma la Cassazione ha ribadito che «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del CtU, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (...) o nell'omissione degli accertamenti strumentali (...)».

«È importante riconoscere, a prescindere dalle appartenenze politiche, - ha dichiarato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin in relazione alla sentenza -, che non esiste alcuna correlazione tra i vaccini e le malattie dello sviluppo. Le forze politiche tutte hanno la grande occasione di rassicurare la popolazione e smentire definitivamente le false notizie, le bufale che hanno alimentato paure ingiustificate».

Principio analogo è stato espresso anche dalla **Corte di giustizia Ue** nella causa C-621/15: un vaccino può essere ritenuto la causa dell'insorgere di una malattia ma è necessario che il giudice si trovi davanti a un «complesso di **indizi gravi, precisi e concordanti**, con un grado sufficientemente elevato di probabilità, che una simile conclusione corrisponda alla realtà»